

SCUOLA TICINESE 39

periodico della sezione pedagogica

anno IV (serie III)

ottobre 1975

SOMMARIO

Consultazione sul progetto di regolamento di applicazione della legge istitutiva della scuola media — Analisi della contestazione giovanile (XIII parte) — Progetto di regolamento di applicazione — Legge sulla scuola media — Proposte per l'organizzazione regionale e cantonale della scuola media — Piano indicativo delle sedi della scuola media — Il corso di aggiornamento di italiano.

Consultazione sul progetto di regolamento di applicazione della legge istitutiva della scuola media


Con il presente numero di «Scuola ticinese» apriamo una nuova consultazione concernente la riforma della scuola media e completiamo l'informazione del corpo insegnante su questo importante problema della scuola ticinese.

La consultazione concerne il progetto di regolamento di applicazione; ma pubblichiamo anche il testo definitivo

della legge, che finora era apparso solo sul «Foglio ufficiale», e il piano indicativo delle sedi della scuola media.

Prima di spiegare le modalità della nuova consultazione facciamo molto brevemente il punto sulla situazione della riforma. Possiamo dire che la riforma è per certi versi in una fase di attesa e per altri in una fase di ricerca di soluzioni ai numerosi problemi operati-

vi che essa pone. L'attesa concerne principalmente gli aspetti politici, quali ad esempio il programma del Consiglio di Stato per la legislatura 1975-1979, connessi per altro con il problema della disponibilità finanziaria. Su questo piano si attua l'incontro con i problemi operativi della scuola media. A parte la sistemazione logistica di tutti gli allievi della scuola media, che implica una spesa valutabile in circa 70 milioni — da scaglionare nel tempo secondo un determinato ritmo d'introduzione della nuova scuola — si pongono altri problemi: la gratuità del materiale scolastico a tutti gli allievi già a partire dall'apertura delle prime sedi di scuola media, con un onere nuovo per lo Sta-



to di 3-4 milioni annui, la parificazione della classe d'organico per i docenti della scuola media, che di per sé implica una spesa supplementare di circa 1,5 milioni, ma che potrebbe comportare anche una serie di rivendicazioni da parte di altri ordini di docenti e di impiegati e, al limite, una revisione completa dell'organico cantonale. L'attuazione della legge implica poi anche la revisione della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti che porti alla parificazione dell'onere di insegnamento di tutti i docenti del settore medio.

Tutti questi problemi (e altri ancora) creano una serie di difficoltà che impedisce alla scuola media di decollare con lo slancio che molti auspicano. Certo la ponderatezza e la prudenza necessarie per dare una soluzione a questi problemi non dovrebbe impedire di attuare quelle soluzioni modeste ma significative — in particolare l'apertura di un paio di sedi pilota e l'aggiornamento degli insegnanti — che permettano di proseguire sul terreno il discorso innovativo in atto da diversi anni.

Il regolamento di applicazione riveste un'importanza notevole per la realizzazione della scuola media, nella misura in cui definisce e precisa i termini proposti dalla legge, la quale ha per sua natura un carattere essenzialmente orientativo. Con il regolamento si propugna una nuova esperienza nel campo difficile della partecipazione del corpo insegnante all'alborazione della politica scolastica. Il progetto di

regolamento è stato elaborato dalla Commissione consultiva per l'attuazione della scuola media, composta di 22 membri, dei quali 7 docenti delegati dalle associazioni magistrali e 4 eletti direttamente dal corpo insegnante del settore medio. Per volontà della stessa Commissione e d'accordo con la Conferenza dei direttori ginnasiali e del Collegio degli ispettori delle scuole medie obbligatorie, il progetto è sottoposto ora a consultazione generale secondo le modalità seguenti:

a) il presente numero di «Scuola ticinese» costituisce il materiale di base per la consultazione;

b) nella seconda metà del mese di novembre tutti i docenti saranno convocati a una riunione obbligatoria per regioni (Mendrisiotto, Luganese 1 e 2, Bellinzonese, Locarnese e Tre Valli) nella quale si illustreranno i problemi della scuola media e quelli specifici del regolamento di applicazione; i docenti di ogni regione eleggeranno inoltre due loro delegati (uno di ginnasio e l'altro di scuola media obbligatoria) che entreranno a far parte della Commissione consultiva per l'attuazione della scuola media, la quale sarà così ristrutturata in modo da renderla più rappresentativa del corpo insegnante;

c) durante i mesi di dicembre e gennaio i docenti potranno esaminare il progetto del regolamento, valutarne i vari articoli e preparare proposte alternative a quelle della Commissione. Tale esame potrà essere svolto in gruppi di

sede, in gruppi spontanei, nelle associazioni magistrali ecc.. Le prese di posizione e le proposte alternative dovranno essere inviate all'Ufficio studi e ricerche del Dipartimento della pubblica educazione entro la fine di gennaio; d) l'Ufficio studi e ricerche, in accordo con la Commissione consultiva, elaborerà e distribuirà un fascicolo contenente tutte le osservazioni e le proposte pervenute in modo che tutti i docenti possano conoscere le posizioni dei loro colleghi e possano esprimersi in proposito;

e) la Commissione consultiva per l'attuazione della scuola media, tenendo conto delle proposte e delle prese di posizione emerse nelle fasi c) e d), provvederà a elaborare il testo definitivo del progetto di regolamento di applicazione, la cui consegna al Dipartimento è prevista per la fine di maggio 1976.

Invitiamo tutti gli interessati a dare un loro contributo all'elaborazione del regolamento della scuola media, con l'augurio che questa esperienza segni un momento significativo nell'affermazione del principio della partecipazione degli insegnanti alla vita della scuola. Per quanto concerne la partecipazione delle altre componenti della scuola segnaliamo che la presente consultazione è allargata alle associazioni di genitori costituite a tutt'oggi, a quelle principali del mondo del lavoro e a quelle degli organi d'informazione. Auspichiamo inoltre che sorgano iniziative che consentano una partecipazione più diretta di queste componenti.

Il corso di aggiornamento di italiano

L'attività nell'anno 1974-75

Con l'anno scolastico 1975/76 è iniziata l'ultima fase del corso di aggiornamento di italiano per docenti del settore medio, organizzato dall'USR e incominciato nell'agosto del 1974: lo stato avanzato dei lavori ci permette quindi di fare un primo bilancio — naturalmente, ancora provvisorio — dell'attività svolta. Tale primo consuntivo vuol essere, oltre che un momento di riflessione, di autovalutazione e di autocritica del gruppo, anche un contributo — modesto, forse, ma nato dall'esperienza — al dibattito sul problema dell'aggiornamento e dell'abilitazione dei docenti in previsione della nuova scuola media.

Dopo un primo rapporto (74.22, *Corso di aggiornamento di italiano*, dicembre 1974) sulla prima fase, più 'teorico-tecnica', del corso — le due settimane intensive dell'agosto 1974 —, compare ora in parte, e in parte è di prossima apparizione, una serie di tre monografie, frutto del lavoro svolto dal gruppo nel corso dell'anno scolastico 1974/75:

— 75.10a) *Corso di aggiornamento di ita-*

liano. Anno scolastico 1974/75, a cura della sottoscritta, che porta l'introduzione generale, valutativo-critica, al lavoro, e i testi delle relazioni, dei lavori e delle discussioni più importanti;

— 75.10b) *Schede di esercizi*, a cura della sottoscritta e di Rolf Valsesia, che contiene il materiale didattico elaborato e sperimentato nel corso dell'anno, con ampio commento;

— 75.10c) *Schede bibliografiche*, a cura di alcuni partecipanti al corso, che contiene schedature bibliografiche in alcuni fra i settori più importanti per l'insegnamento dell'italiano: testi di lettura per gli allievi (antologie, romanzi, racconti), e testi di linguistica applicata e di critica letteraria.

Ma più che esporre il contenuto delle monografie annunciate, vorremmo qui piuttosto dire qualche parola sulla struttura e l'organizzazione che il corso si è dato, nel passato annoscolastico. Esso infatti, dopo la sua prima fase più concentrata su aspetti teorici della materia, ha tentato, nel '74-75, di farsi 'applicato', trasformandosi in sperimentazione didattica, o meglio in aggiornamento-sperimentazione.

Si è trattato, in pratica, di trasportare nel concreto lavoro didattico l'insieme delle indicazioni, delle proposte, degli spunti che venivano non solo dalle materie trattate a livello teorico nella prima fase del corso, ma anche e soprattutto dall'abbozzo di programma di italiano per la nuova scuola media (pubblicato su «Scuola ticinese» 27), nonché dai materiali (monografie) pubblicati dall'USR. Pur con tutti i suoi limiti, possiamo dire che è stato questo un tentativo di rinnovare in modo veramente

(continua in ultima pagina)



franco rossi
pavimentazioni stradali
locarno

Analisi della contestazione giovanile

XIII. Il significato della «rivoluzione sessuale»

Sessualità e politica

Nel quadro ideologico della protesta giovanile, anche il rifiuto della morale sessuale tradizionale ha un significato e una funzione. Non diremo che dietro ad ogni trasgressione dell'usanza e del costume stia una precisa consapevolezza teorica; al contrario, nella maggior parte dei casi la trasgressione è semplicemente la conseguenza meccanica dello sgretolarsi dei modelli e dei valori tradizionali. E tuttavia, «lo sfrenarsi del sesso nella protesta *beat* non può essere superficialmente liquidato nel libertinismo morale. La protesta nasce anche qui in un terreno moralmente contrastato e non perde la sua tormentosa caotica istanza morale. Se in parte è trascinata nel vortice del pansessualismo consumista, sente pure, oltre che la necessità d'infrangere lo schermo di parvenza morale di quella società, l'altra necessità di liberare l'uomo dal gioco della morale repressiva. Non è sola a sentirlo; e lo fa d'istinto, e in misura estrema: come necessariamente accade, che all'eccesso risponda l'eccesso opposto» 1). L'eccesso con significato di protesta, dunque; ma, ancora, questa conclusione non esaurisce il significato della ribellione ai tabù sociali della sessualità. A monte della cosiddetta «rivoluzione sessuale» (se con questo termine vogliamo intendere la rivolta contro la morale tradizionale in favore di una completa liberazione dei costumi) sta un apparato teorico di complessità notevole, grazie al quale i temi della psicoanalisi convergono con quelli del marxismo e la problematica sessuale si riconnette a quella politica. In questa chiave, la teoria della «rivoluzione sessuale» ha il suo fondatore, prima ancora che in Marcuse, nello psicanalista austriaco Wilhelm Reich.

Wilhelm Reich

Nel curioso miscuglio di dati scientifici, intuizioni geniali e paradossi superficiali che costituisce l'opera di Reich 2), una tesi fondamentale organizza attorno a sé tutto il materiale dell'analisi: «È l'energia sessuale a governare la struttura dei sentimenti e del pensiero umani» 3). Ne consegue che la repressione degli impulsi sessuali, attuata già con i primi e fondamentali divieti dell'educazione familiare, induce nel carattere della persona una generica sottomissione alle condizioni esistenti; la repressione sessuale sarebbe allora la premessa di ogni oppressione politica. Questa è, infatti, la tesi di Reich: «Quali rapporti esistono tra l'ordinamento sociale capitalistico, le sue norme sessuali ed il modo in cui viene trattata la sessualità dei giovani? . . . La meccanica della repressione sessuale si può sintetizzare così: per ottenere una efficace repressione dei desideri sessuali è necessario impie-

gare una notevole quantità di energia psichica; ciò si ripercuote negativamente sullo sviluppo dell'attività, dell'intelligenza e della critica. Al contrario, più la vita sessuale si svolge in modo sano e vigoroso, tanto più libero, attivo e critico diventa l'individuo. Ma è proprio questo che il capitalismo non vuole che avvenga. La limitazione della libertà spirituale e critica per mezzo della repressione sessuale è uno degli scopi fondamentali dell'ordinamento sessuale borghese» 4).

Dalle premesse di Reich (esatte o errate che siano: non è della loro validità scientifica che dobbiamo occuparci in questa sede, ma del loro successo ideologico) discende un'immediata conseguenza: nessuna prassi politica di deliberazione potrà dirsi compiuta se attuerà soltanto la liberazione dei rapporti di produzione, e non anche quella degli impulsi sessuali. In questa tesi di Reich, che vuole essere un'integrazione e una correzione del marxismo, la psicoanalisi s'incontra con il comunismo e l'elemento sessuale diventa obiettivo della lotta politica: «La vita sessuale, è necessario ribadirlo, non è una faccenda privata quando mobilita le masse giovanili e quando genera nelle sue forme attuali la lotta alla politica» 5).

Erotismo e civiltà industriale

Un dato di fatto sembra smentire radicalmente l'equazione teorizzata da Reich tra repressione sessuale e oppressione capitalistica: il carattere permissivo della civiltà industriale. Se, come a tutti è dato di constatare, la società attuale ha rinunciato quasi totalmente al suo rigore moralistico, e anzi sollecita la circolazione di tematiche sessuali, non ha più senso parlare di repressione degli istinti. Alla luce di questa realtà, le tesi di Reich vanno riviste; né, d'altra parte, va dimenticato che Reich formulò le sue teorie sesso-economiche negli anni Trenta, in una situazione notevolmente dif-

ferente da quella attuale. Senonché i teorici recenti vedono, in questa presunta liberalizzazione della sessualità, non un fenomeno di liberazione, bensì una tecnica di ulteriore asservimento al sistema: in quanto la componente erotica viene associata, tramite la pubblicità, al prodotto da vendere, essa diventa strumento per il funzionamento del processo di mercato: «In realtà, si è operata una stupefacente congiunzione fra l'erotismo femminile e il movimento stesso del capitalismo moderno, che cerca di stimolare il consumo» — osserva Edgar Morin 6).

Il risultato non è, dunque, una liberazione della sessualità, ma una sua strumentalizzazione ai fini della conservazione e del potenziamento del sistema. Marcuse, riprendendo in forma molto più abile e sottile le tesi di Reich, indica nell'erotismo diffuso della civiltà dei consumi un potente mezzo di integrazione nel sistema: bombardando il consumatore di sollecitazioni erotiche e allentando le inibizioni morali, l'apparato industriale fornisce una fonte artificiale di soddisfazione che indebolisce la carica aggressiva e la capacità di protesta contro il sistema. Paradossalmente, la stessa liberazione sessuale diviene così strumento di repressione: «Codesta liberazione di sessualità (e di aggressività) libera gli impulsi istintuali da gran parte dell'infelicità e dello scontento che riflettono il potere repressivo dell'universo di soddisfazioni stabilito . . . Questa società cambia tutto ciò che tocca in una fonte potenziale di progresso e di sfruttamento, di fatica miserabile e di soddisfazione, di libertà e di oppressione. La sessualità non fa eccezione» 7).

(continua)

Franco Zambelloni

Note

- 1) Arrigo COLOMBO, *Università e rivoluzione*, Manduria 1970, p. 76.
- 2) Si veda, ad es., il volumetto di Charles RYCROFT, *Che cosa ha veramente detto Reich*, Roma 1972, dove all'esposizione delle tesi di Reich si affianca puntualmente la critica di quanto di esse è scientificamente insostenibile.
- 3) W. REICH, *La rivoluzione sessuale*, Milano 1974, p. 13.
- 4) W. REICH, *La lotta sessuale dei giovani*, Roma 1972, pp. 105-106.
- 5) Ivi, p. 131.
- 6) E. MORIN, *L'industria culturale*, Bologna 1974, p. 127.
- 7) H. MARCUSE, *L'uomo a una dimensione*, Torino 1967, pp. 95-96.



Progetto di regolamento d'applicazione della legge sull'istituzione della scuola media

Il testo è stato elaborato dalla Commissione consultiva per l'attuazione della scuola media prima dell'accettazione della legge da parte del Gran Consiglio e in un periodo in cui si attendevano le proposte relative allo «statuto giuridico del docente». Specialmente per i capitoli relativi ai docenti e alle scuole private la Commissione aveva perciò lasciato in sospeso diversi problemi. Nell'insieme il testo non va considerato tanto come una proposta definitiva da giudicare, quanto come un documento di lavoro che andrà rielaborato dopo la consultazione.

1. Generalità

Definizione

1.1 La scuola media, conformemente alla legge, è una scuola di cultura generale di base e d'orientamento; fa seguito alla scuola elementare di cinque anni e occupa gli ultimi quattro anni del periodo dell'obbligo scolastico.

I primi due anni costituiscono il ciclo d'osservazione (classi I e II), i due successivi il ciclo d'orientamento (classi III e IV).

Ciclo d'osservazione

1.2 Nel ciclo d'osservazione le classi sono composte in modo da evitare l'omogeneità di provenienza d'estrazione sociale e, soprattutto, di capacità presumibili.

Ciclo d'orientamento

1.3 Nel ciclo d'orientamento gli allievi si suddividono in due sezioni, A e B. Sul piano educativo le due sezioni perseguono i medesimi scopi, definiti dalla legge (art. 1 e 8).

Direzione cantonale

1.4 La Direzione della scuola media è costituita dall'Ufficio dell'insegnamento medio della Sezione pedagogica e dalla conferenza dei direttori delle sedi. Quale responsabile della direzione cantonale il capo dell'Ufficio dell'insegnamento medio presiede la conferenza dei direttori. Egli rappresenta la direzione generale presso le istanze superiori.

La conferenza dei direttori può nominare un ufficio presidenziale che si occupa degli affari correnti e prepara le riunioni collegiali.

Compiti

1.5 Compiti della direzione cantonale:

- dare impulso e coordinare l'attività dei vari organismi della scuola media;
- vigilare sull'andamento generale della scuola;
- elaborare, in collaborazione con altri organismi competenti, proposte per il miglioramento continuo della scuola in tutti i suoi aspetti;
- prendere le decisioni di sua competenza.

Esperti

1.6 Per ogni materia d'insegnamento è nominato un esperto con la funzione di:

- a) assistere i docenti nel loro lavoro didattico,
- b) coordinare l'insegnamento a livello cantonale,
- c) promuovere il rinnovamento continuo dell'insegnamento e l'aggiornamento

dei docenti, in collaborazione con gli enti previsti dagli art. 22 e 33 della legge,

d) fungere da consulente a disposizione della direzione cantonale, delle direzioni di sede e dei docenti per problemi specifici.

L'esperto di ogni materia viene eletto per 4 anni dal Consiglio di Stato in base a proposte dell'assemblea dei capi-gruppo al Dipartimento.

Capi-gruppo di sede

1.7 Nelle sedi i docenti di una materia o di un gruppo di materie scelgono un capo-gruppo che collabora con l'esperto. Ogni capo-gruppo offre ai docenti che lo richiedono assistenza didattica e coordina l'insegnamento della sua materia. Quando lo ritiene opportuno può convocare il gruppo. I capi-gruppo delle varie materie di ogni sede coordinano il lavoro fra le varie materie.

1.8 Lo statuto e l'attività degli esperti e dei capi-gruppo sono oggetto di un regolamento speciale.

2. Istituzione delle scuole medie

Istituzione

2.1 Le sedi di scuola media sono istituite dal Consiglio di Stato secondo i criteri definiti nel piano d'attuazione. Il decreto istitutivo stabilisce il comprensorio dei comuni che fanno capo alla sede.

Obbligo di frequenza

2.2 Gli allievi licenziati dalla scuola elementare e d'età inferiore ai 15 anni sono obbligati a frequentare la scuola media nel comprensorio cui appartiene il comune di residenza.

Un allievo è da considerare stabilmente residente in un comune diverso da quello nel quale è domiciliata la sua famiglia quando in detto comune alloggia regolarmente.

La direzione cantonale della scuola media, in collaborazione con le direzioni delle singole sedi, fissa la sede per gli allievi dei comuni in cui esistono più sedi o che fanno parte di diversi comprensori.

Obbligo di frequenza nel periodo transitorio

2.3 Nel periodo d'introduzione graduale della scuola media gli allievi abitanti nei comuni nei quali viene introdotto il nuovo ordinamento non possono iscriversi nelle scuole maggiori o nei ginnasi cantonali. Resta inalterato il diritto di frequentare scuole private.

Controllo della frequenza

2.4 Entro il 30 giugno ogni Municipio trasmette alla direzione della scuola del proprio comprensorio l'elenco degli allievi obbligati a frequentare la scuola media. Nuovi arrivi devono essere comunicati tempestivamente. La direzione della scuola media controlla se tutti gli allievi indicati dai Municipi sono presenti e trasmette ai Municipi l'elenco degli assenti entro 3 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

Per gli interventi successivi dei Municipi si rimanda alla legge della scuola (art. 47-52) e alla legge organica comunale (art. 117, 118, e 120).

Controllo degli allievi iscritti nelle scuole private

2.5 Entro 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico le scuole private comunicano alla direzione cantonale della scuola media l'elenco dei loro iscritti in età d'obbligo e di quelli, sempre in età d'obbligo, che hanno abbandonato la scuola.

3. Organismi delle comunità scolastiche

Collegio dei docenti CDo

3.1 I docenti che insegnano in una sede formano insieme il collegio dei docenti della sede stessa.

3.2 Il CDo si riunisce secondo i bisogni, ma almeno due volte al semestre, convocato e presieduto dal direttore. Nella prima seduta dell'anno scolastico esso stabilisce il proprio funzionamento. Il direttore è tenuto a convocare il CDo quando almeno un quinto dei docenti lo chiede.

3.3 Funzioni:

- nei limiti concessi dalla legge e dai regolamenti il CDo è l'organo legislativo della sede: esso delibera sui problemi umani, organizzativi e didattici che vi si presentano ed è responsabile, insieme alla direzione, del clima e dell'andamento generale della sede.
- Si occupa dei problemi inerenti alla scuola in generale e alla scuola media in particolare, specialmente in occasione di consultazioni e di richieste di collaborazione.

Consiglio di direzione CDi

3.4 Il consiglio di direzione è composto dal direttore e dagli aggiunti (uno per ogni 200 allievi + frazione superiore al 100). Esso è l'organo esecutivo della sede. Gli aggiunti sono scelti nel proprio ambito dal CDo a fine anno scolastico per il biennio successivo. Sono rieleggibili. Il loro onere d'insegnamento è di 1/2 del normale.

3.5 I compiti del CDi sono:

- prendere iniziative atte a creare e a mantenere un sereno clima di lavoro per allievi, docenti e personale non insegnante, rapporti basati sul reciproco rispetto e sulla collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica;
- curare che le leggi scolastiche, i regolamenti e le varie disposizioni vengano rispettati;
- curare l'organizzazione della sede, del trasporto degli allievi e della mensa;
- sollecitare e intrattenere i necessari rapporti con le autorità comunali del comprensorio, con i genitori e con la popolazione.

Direttore

3.6 Il direttore di sede, nominato dal Consiglio di Stato, si occupa dei problemi didattici generali (coordinamento dell'insegnamento, sperimentazioni, aggiornamento degli insegnanti ecc.) e coordina l'attività degli organi della sede. Egli rappresenta la comunità scolastica davanti alle autorità politiche cantonali e comunali, alla direzione cantonale e nella conferenza dei direttori di scuola media.

Consiglio di classe CC

3.7 I docenti di una classe, riuniti, formano il consiglio di classe. Esso facilita la collaborazione tra colleghi, l'informazione reciproca sulla situazione degli allievi, la soluzione di ogni problema della classe e deve

tendere specialmente a assicurare un adeguato coordinamento tra i vari insegnamenti.

Il CC si riunisce ordinariamente:

- a) mensilmente per esaminare l'andamento generale dell'insegnamento e i problemi del coordinamento: a tali riunioni, ove non si trattino problemi personali, possono essere ammessi rappresentanti della classe;
- b) alla fine del primo semestre e alla fine dell'anno, presente un membro del CDi, per la valutazione degli allievi.

Docente di classe

3.8 Sentiti gli interessati il CDi sceglie i docenti di classe, i cui compiti sono:

- essere i primi responsabili del buon andamento delle classi, promuovendovi un clima di reciproco rispetto e aiuto tra gli allievi, coordinando il lavoro, curando i contatti con le famiglie;
- essere per ogni allievo della classe la persona alla quale poter rivolgersi in ogni occasione e per ogni problema;
- riunire e presiedere il consiglio di classe.

Organismi degli allievi

3.9 In ogni sede il CDo, dopo consultazione degli allievi, promuove le forme ritenute più opportune per favorire la partecipazione degli stessi alla vita della comunità scolastica.

Gli organismi scelti hanno la competenza di:

- eleggere i propri rappresentanti nel CDo,
- formulare all'indirizzo del CDo, del CDi e del CC raccomandazioni e proposte sull'attività della sede. I destinatari sono tenuti a prendere posizione.

Rapporti scuola-famiglia

3.10 All'inizio di ogni anno scolastico ha luogo nella scuola, su iniziativa della direzione, un incontro tra il corpo insegnante e i genitori degli allievi per affermare l'importanza della conoscenza reciproca e per organizzare la collaborazione in vista di un'azione educativa che tenga presenti tutte le svariate componenti che influiscono sull'educazione e sull'informazione dei giovani d'oggi. Gli organismi rappresentativi dei genitori sono previsti al capitolo 7.

Commissione scolastica consultiva

3.11 Per ogni sede è istituita la Commissione scolastica consultiva composta da rappresentanti dei comuni che vi mandano allievi. Per la composizione, la nomina dei membri e la durata in carica si rimanda alla legge della scuola e alla LOC.

3.12 La Commissione nomina nel proprio seno un presidente e un segretario. Si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno; straordinariamente può essere convocata quando ne facciamo richiesta i 2/3 dei suoi membri o il CDi.

3.13 I compiti della Commissione scolastica sono quelli fissati dall'art. 21 della legge della scuola media:

- a) in collaborazione con il direttore organizzare e sorvegliare il trasporto degli allievi e stabilire gli orari d'inizio e di fine delle lezioni;
- b) studiare con la direzione la soluzione più adatta per assicurare il vitto agli allievi delle sedi sprovviste di mensa;
- c) intervenire, su segnalazione della direzione, nei casi di assenze arbitrarie dovute a negligenza dei genitori o dei tutori;

d) vigilare sulla manutenzione degli stabili e dell'arredamento;

e) regolare e controllare l'uso dell'edificio e delle attrezzature da parte di terzi.

La Commissione scolastica si accorda con il direttore sul modo di espletare le proprie funzioni.

3.14 Le competenze della Commissione scolastica non concernono l'attività pedagogica.

4. Funzionamento della scuola

Valutazione

4.1 Ogni allievo riceve, alla fine di ogni anno, il libretto scolastico contenente: una sintesi sul lavoro e sul comportamento tenuto a scuola; le note ottenute nelle singole materie accompagnate da un commento; le eventuali misure di recupero decise per l'anno successivo; l'attestato di licenza o di proscioglimento; le assenze; i passaggi da una scuola all'altra.

4.2 Alla fine di gennaio il CC trasmette alle famiglie un rapporto sul comportamento e sul lavoro dell'allievo. Il CC può trasmettere in qualsiasi momento alle famiglie rapporti su allievi che incontrano difficoltà.

4.3 Le note di fine anno vanno dall'1 al 6: la nota inferiore è l'1, quella sufficiente è il 4; è ammesso l'uso dei mezzi punti. Le note vengono registrate anche nella tabella di classe.

Alla fine dell'anno scolastico la direzione di sede invia al Dipartimento della pubblica educazione l'elenco degli allievi con le note finali e con la decisione sulla promozione.

Corsi complementari

4.4 In applicazione dell'art. 11 della legge per l'istituzione della Scuola media, la scuola organizza lezioni complementari di italiano, matematica, tedesco, francese e latino destinate agli allievi che incontrano difficoltà a seguire il corso normale.

I docenti delle rispettive materie scelgono gli allievi tenuti a frequentare questo insegnamento complementare. La frequenza può essere temporanea. Il numero delle ore assegnate ad ogni materia è precisato nei programmi della scuola media. Nelle ore complementari agli allievi viene impartito un insegnamento adatto alle loro difficoltà specifiche.

Promozione

4.5 Di regola l'allievo è promosso alla classe successiva, con l'eventuale obbligo di frequentare, l'anno successivo, almeno inizialmente, le ore complementari.

La ripetizione di una classe può essere decisa dal CC solo eccezionalmente, o su richiesta della famiglia o quando le difficoltà scolastiche d'ordine globale siano imputabili:

- a) a motivi fisici o psicologici per cui si possa ritenere che la ripetizione corrisponda all'interesse dell'allievo; prima di prendere questa decisione il docente di classe è tenuto a discutere con la famiglia e l'allievo l'opportunità della misura.
- b) a manifesta mancanza d'impegno nell'attività scolastica; la famiglia dev'essere informata preventivamente sui motivi della misura.

In ogni caso l'allievo può ripetere, al massimo, una classe nel ciclo d'osservazione e una nel ciclo d'orientamento. Nella sezione A del ciclo d'orientamento, in luogo della prima ripetizione, l'allievo

può essere iscritto al corso parallelo della sezione B. La promozione dalla III alla IV classe della sezione A è concessa con la promozione in tutte le materie o con l'insufficienza in una.

Prove di fine ciclo

4.6 Alla fine di ogni ciclo sono organizzate prove scritte nelle materie stabilite dalla direzione cantonale.

Le prove sono cantonali; la loro elaborazione è affidata agli esperti in collaborazione con i docenti e con l'Ufficio studi e ricerche. Il docente tiene conto dei risultati di tali prove nella valutazione del profitto.

Licenza

4.7 La licenza della scuola media non è concessa quando vi siano più di due insufficienze. Per essere ammessi alle scuole medie superiori senza esame di ammissione occorre avere terminato la IV classe nella sezione A con al massimo una insufficienza.

Inscrizione al ciclo d'orientamento

4.8 Alla fine del ciclo d'osservazione il consiglio di classe e l'orientatore scolastico-professionale esprimono ai genitori e all'allievo un consiglio sulla sezione che l'allievo dovrebbe frequentare nel ciclo d'orientamento. La scelta è lasciata ai genitori e agli allievi.

Sono tenuti a frequentare la sezione B gli allievi che hanno ottenuto note insufficienti in 2 o più materie.

Passaggio da una sezione all'altra

4.9 Il passaggio da una sezione all'altra avviene di regola nel primo anno in ogni momento.

La decisione, d'accordo con i genitori, spetta al CC assistito dal direttore e dall'orientatore scolastico-professionale. I CC interessati prendono misure per favorire il rapido adattamento degli allievi in collaborazione con la direzione della scuola.

Attestato di proscioglimento

4.10 A tutti gli allievi quindicenni non licenziati che abbandonano la scuola è rilasciato solo l'attestato di proscioglimento.

Cartella personale

4.11 Per ogni allievo della scuola media esiste una cartella personale depositata presso la direzione della scuola. Responsabile del suo aggiornamento è il docente di classe. La consultazione della cartella è riservata al CDi, al docente di classe e all'OSP. La cartella personale ha lo scopo di documentare l'intero curriculum scolastico affinché i docenti e l'orientatore possano conoscere e capire meglio l'allievo.

Essa rimane nell'archivio della scuola per almeno 5 anni dopo la partenza dell'allievo.

Elenco dei libri di testo

4.12 La direzione cantonale emana l'elenco dei libri di testo che i docenti possono ordinare per gli allievi.

Per la scelta delle opere da includere nell'elenco si tiene conto del valore pedagogico e culturale oltre che del prezzo.

L'elenco è aggiornato annualmente.

Le proposte devono essere inoltrate dagli esperti delle singole materie alla direzione cantonale. La decisione spetta al Dipartimento della pubblica educazione su proposta della direzione cantonale. I docenti, singolarmente o per gruppi, possono chiedere l'inclusione di un'opera attraverso l'esperto.

Questi inoltra le proposte alla direzione cantonale con il suo preavviso.

Orario settimanale

4.13 L'orario settimanale delle lezioni è esposto all'albo della scuola. Quello giornaliero è comunicato ad ogni allievo. Nell'orario giornaliero e settimanale non sono compresi i quarti d'ora d'ingresso obbligatori per gli insegnanti che iniziano con la prima lezione del mattino e del pomeriggio.

Durata delle lezioni

4.14 Le lezioni hanno la durata di 40 minuti. Tra l'una e l'altra è inserita una pausa.

Vacanze

4.15 Per le vacanze valgono le disposizioni del calendario scolastico emanato ogni anno dal Dipartimento della pubblica educazione e quanto stabilito dall'art. 10 della legge della scuola.

Il direttore e la delegazione scolastica possono concedere, d'accordo con il Dipartimento della pubblica educazione, due giornate di vacanza complessivamente durante l'anno.

Chiusura straordinaria della scuola

4.16 La chiusura della scuola per ragioni profilattiche è di competenza del medico delegato (art. 6 della legge sanitaria). La scuola non può essere chiusa per altri motivi se non col consenso del Dipartimento, il quale stabilisce se la vacanza forzata deve essere recuperata.

Assenze degli allievi dalla scuola

4.17 Ogni classe ha un registro per il controllo delle assenze. Esso è tenuto a giorno da un allievo designato dal docente di classe e dev'essere firmato dai docenti all'inizio di ogni lezione. Le assenze per malattia o per altre ragioni devono essere giustificate dai genitori o da chi per essi mediante dichiarazione scritta da consegnare entro 3 giorni dalla ripresa della scuola. Per assenze prolungate i genitori devono inviare l'attestato medico entro 6 giorni dall'inizio dell'assenza. I permessi per assenze prevedibili possono essere concessi solo dalla direzione. In caso di assenze arbitrarie, dovute alla negligenza dei genitori, la direzione della scuola avverte immediatamente il Municipio cui spetta l'obbligo di far rispettare la legge. Il Municipio interviene nell'ambito delle sue attribuzioni. Se entro 6 giorni la legge non è stata ossequiata il direttore trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso al Dipartimento della pubblica educazione per i provvedimenti previsti dall'art. 48 della legge della scuola.

Se l'assenza è imputabile all'allievo la direzione avverte subito i genitori. Le assenze arbitrarie o non sufficientemente giustificate e gli abituali ritardi, anche quando non siano presi provvedimenti particolari, sono da considerare nella valutazione del comportamento.

Uscite delle scolaresche

4.18 Tenuto conto delle norme concordate con la Carcis, sono incoraggiate e incrementate le uscite aventi per scopo:

- a) la conoscenza dell'ambiente nelle sue svariate componenti culturali;
- b) l'attività sportiva.

Il docente stabilisce con la classe, previo accordo con la direzione, lo scopo e l'itinerario da seguire.

A ogni sede è attribuito un credito, proporzionale al numero degli allievi, per le spese derivanti. Accordi possono essere presi

con le famiglie e con la delegazione scolastica per una loro partecipazione alle spese superiori al credito concesso.

Trasferimenti degli allievi

4.19 Trasferimenti degli allievi da una sede all'altra del Cantone devono essere comunicati, mediante avviso accompagnato dai documenti dell'allievo, dalla direzione della sede frequentata alla direzione della sede che accoglierà l'allievo. Trasferimenti fuori Cantone sono regolati direttamente dalle direzioni delle sedi interessate. Il libretto scolastico del ragazzo che si trasferisce all'estero è consegnato direttamente alla famiglia.

Licenza per privatisti

4.20 La direzione cantonale organizza ogni anno prove per l'ottenimento di un attestato parificato alla licenza della scuola media.

Vi sono ammessi giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno d'età.

Per coloro che hanno frequentato la SM deve inoltre essere intercorso almeno 1 anno dal momento in cui l'hanno lasciata.

4.21 L'esame comprende prove scritte e orali che servono ad accertare se gli obiettivi della sezione prescelta della SM sono conseguiti.

Per la valutazione al fine di ottenere l'attestato valgono le norme in vigore per la SM.

Sperimentazioni di forme organizzative nel ciclo d'orientamento

4.22 La direzione cantonale, in collaborazione con gli organi delle sedi, potrà promuovere la sperimentazione di forme organizzative alternative a quelle previste dalla legge e dal regolamento.

Gli appositi regolamenti saranno sottoposti al Consiglio di Stato.

La generalizzazione delle esperienze ritenute positive sarà preceduta dalle necessarie modifiche alla legge della scuola media e al regolamento d'applicazione.

4.23 Saranno particolarmente incoraggiate le esperienze fondate su un curriculum di studi che comprenda:

- a) un tronco comune svolto in parte in classi eterogenee e in parte, per le sole materie nelle quali il concatenamento degli insegnamenti è particolarmente vincolato, in corsi a livelli diversi di difficoltà; il criterio di differenza tra i livelli sarebbe in tutto simile a quello previsto per le sezioni A e B;
- b) una parte dedicata a materie opzionali e facoltative, che permetta agli allievi di saggiare attitudini e interessi, indicativa ma non vincolante (a parte disposizioni particolari dell'Ordinanza federale di maturità) per la scelta degli studi successivi.

5. Docenti

(da rivedere secondo lo «statuto giuridico del docente»)

Passaggio dei docenti alla nuova scuola

5.1 Il passaggio dei docenti in carica nelle scuole del settore medio alla nuova scuola è condizionato alla frequenza di corsi di aggiornamento.

La nomina è subordinata al possesso del titolo d'abilitazione.

Rapporti d'impiego

5.2 Il docente di scuola media può essere: nominato, incaricato a orario completo, incaricato a orario ridotto, incaricato speciale.

Possono essere nominati tutti gli abilitati. Le norme per l'abilitazione sono contenute nella legge e nel regolamento concernenti la formazione dei docenti della scuola media.

L'incarico a orario completo o ridotto, annuale, è assegnato quando:

- a) un docente non ha l'abilitazione;
- b) il docente ne sostituisce un altro in congedo;
- c) un posto rimane vacante e non è più possibile aprire un concorso;
- d) un posto è considerato provvisorio.

L'incarico speciale è attribuito annualmente per insegnamenti o azioni educative particolari. Ogni rapporto d'impiego è definito dal Consiglio di Stato.

Anno di prova

5.3 Il primo anno di nomina è un anno di prova. Un docente che abbia svolto attività equivalenti può essere esonerato dall'anno di prova.

Concorsi

5.4 Il Consiglio di Stato mette annualmente a concorso tutti i posti nuovi e quelli vacanti. La direzione cantonale esamina le candidature e formula le proposte di nomina e di incarico al Consiglio di Stato.

Monografie su problemi dell'insegnamento nella scuola media 1974-1975

ITALIANO

- Semantica e didattica, 74.02 (esaurito)
- Le preposizioni, 74.03 (esaurito)
- Semiologia e didattica, 74.04
- La lingua nella pubblicità, 74.08 (esaurito)
- Glossario di linguistica, 74.09
- La Grammatica, 74.11
- Rapporto sulla sperimentazione parziale di italiano, 74.14
- Rapporto sul corso di aggiornamento di italiano (parte estiva), 74.22 (esaurito)
- Corso di aggiornamento di italiano 1974/75: parte generale, 75.10a; schede di esercizi, 75.10b; schede bibliografiche, 75.10c.

MATEMATICA

- Una classe di matematica: motivazioni e metodi, 74.01 (esaurito)
- L'insegnamento della geometria (testi di conferenze), 74.07
- Rapporto sull'esperienza di didattica della matematica nel sesto anno, 74.20a e 74.20b
- Moltiplici e divisori, 74.23
- Contributo allo studio degli ampliamenti del campo numerico, 75.14

SCIENZE NATURALI

- Temi di insegnamento 1, 74.12 (esaurito)
- Temi di insegnamento 2, 74.13
- Temi di insegnamento 3, 75.04
- Temi di insegnamento 4, 75.05
- Temi di insegnamento 5, 75.06 (in prep.)

CIVILTÀ ROMANA

Documentazione per il corso di civiltà romana, 74.19

ALTRI RAPPORTI DELL'USR NEL 1975

- Finalità e principi generali della scuola elementare, 75.01
- L'innovazione nella scuola, 75.03
- Censimento degli allievi 1974/75, 75.13
- Psico-pedagogia dell'interesse (in preparazione), 75.15

Le monografie e i rapporti possono essere chiesti all'Ufficio studi e ricerche, DPE, Bellinzona, tel. 092 241407.

Diritti e doveri dei docenti

5.5 I docenti sono una componente attiva della scuola. Con i genitori, gli allievi e le autorità essi sono responsabili del suo funzionamento e del proseguimento dei suoi obiettivi.

Essi contribuiscono all'elaborazione e alla realizzazione della politica e della pratica educativa della scuola media, attraverso gli organismi previsti nel presente regolamento, e hanno costantemente la facoltà di esprimersi su tutti i problemi individualmente o collettivamente.

5.6 Dal fatto che nella scuola i docenti sono al servizio degli allievi derivano per loro i seguenti diritti-doveri:

- di dedicarsi con impegno e con mezzi adeguati alla professione, in particolare tenendosi aggiornati e partecipando attivamente agli sforzi per migliorare la scuola;
- di partecipare democraticamente al funzionamento della comunità scolastica e della scuola in generale;
- di intrattenere con i genitori dei propri allievi rapporti che permettano di trattare insieme i problemi educativi;
- di spiegare il proprio operato in ogni circostanza.

Diritto alla sperimentazione

5.7 Di fronte alle disposizioni vigenti (programmi, metodi, organizzazione, sussidi didattici ecc.) singoli docenti o gruppi possono chiedere alle istanze competenti modifiche, deroghe o richieste di sperimentazione.

Le istanze competenti sono:

- il CD o il CDi per i problemi inerenti alla sede;
- la direzione cantonale per i problemi organizzativi generali, le modifiche di regolamenti, l'introduzione di metodi e mezzi d'insegnamento nuovi, le sperimentazioni di programmi.

Ogni sperimentazione deve concludersi con una relazione dei docenti interessati sulla quale l'autorità deve pronunciarsi e che deve, se lo giudica opportuno, diffondere.

Altri diritti

5.8 Compatibilmente con le esigenze scolastiche della sede, i docenti hanno il diritto

di fruire di corsi di aggiornamento, di congedi e di riduzioni d'orario per ragioni di studio.

La regolamentazione di tali diritti sarà definita nello statuto giuridico.

5.9 Il docente non può essere trasferito da una sede all'altra senza essere stato interpellato e, in caso di trasferimento d'autorità, senza motivazione scritta.

5.10 Il docente riceve copia di tutti i rapporti che lo concernono personalmente e può far seguire le proprie osservazioni nel termine di quindici giorni.

5.11 In caso d'inchiesta a suo carico, ordinata dal DPE o dal Consiglio di Stato, il docente ha il diritto di ricevere copia degli atti e di formulare osservazioni prima che vengano prese decisioni in merito.

Doveri

5.12 Il primo dovere di ogni docente è di fare in modo che l'allievo si senta al centro di un complesso d'atteggiamenti e d'azioni mediante i quali ci si sforza di aiutarlo a formarsi e ad avviarsi allo stato di adulto.

In particolare il docente deve interessarsi della persona dell'allievo, sforzandosi di conoscerlo a fondo, affrontare con lui i suoi problemi, stimolarlo alla conoscenza a al senso della propria responsabilità.

5.13 In quanto mediatore della conoscenza e stimolatore di riflessioni e discussioni, il docente deve attenersi a criteri di completezza scientifica nell'informazione, di onestà intellettuale nei ragionamenti e nei giudizi, evitando ogni presentazione unilaterale dei problemi.

5.14 In quanto guida nell'attività didattica il docente deve creare o mantenere condizioni di ordine e disciplina tali che ogni allievo possa lavorare con profitto.

5.15 Ogni docente deve partecipare all'attività degli organismi previsti nel presente regolamento, alle attività di doposcuola secondo le necessità della sede, sorvegliare a turno la refezione degli allievi e prestarsi gratuitamente per supplenze in sede fino a 3 ore settimanali oltre l'orario.

5.16 Prima dell'inizio dell'anno scolastico ogni Consiglio di classe coordina i piani di lavoro proposti dai singoli docenti. Durante i primi giorni di scuola il piano viene presen-

tato agli allievi e, entro i primi 15 giorni, viene trasmesso alla direzione e agli esperti.

Osservazioni contro i docenti

5.17 Le osservazioni sull'operato di un docente devono essere formulate alla direzione di sede. Essa le sottopone all'interessato il quale è tenuto a fornire le informazioni e le spiegazioni del caso. Se la vertenza non viene appianata essa è inoltrata alla direzione cantonale con osservazioni motivate, fatte conoscere al docente.

Misure disciplinari e sanzioni

5.18 Per le misure di competenza del Consiglio di Stato si rimanda alla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti: di competenza del DPE è l'ammonizione.

5.19 L'ammonizione si giustifica per mancanze quali il ritardo ripetuto alle lezioni; la negligenza nel lavoro; gli atteggiamenti inaccettabili verso gli allievi; l'inadempienza ai regolamenti e ai programmi ecc.

Esso deve essere preceduto da un documentato richiamo della direzione della sede risultato inefficace.

6. Allievi

Diritti

- all'informazione

6.1 L'allievo di SM deve essere informato su tutto ciò che può servire a renderlo consapevole della sua situazione nella scuola: legge, regolamento, obiettivi e programmi della SM, decisioni della direzione cantonale che lo riguardano ecc.

A tale scopo la direzione cantonale distribuisce un opuscolo informativo generale, integrato poi dalle direzioni e dai docenti.

- d'espressione

6.2 L'allievo ha il diritto di esprimere agli insegnanti, in particolare con il docente di classe, osservazioni e proposte sul clima della classe, sugli obiettivi dell'insegnamento, sui programmi, sui metodi e sui mezzi didattici. Gli insegnanti sono tenuti ad ascoltare tali osservazioni e proposte, a discuterle e a farsi, se necessario, portavoce presso la direzione, i gruppi di docenti o il consiglio di classe.

Legge sulla scuola media

IL GRAN CONSIGLIO della Repubblica e Cantone del Ticino

viato il messaggio 6 luglio 1972 n. 1843 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. ¹ È istituita la scuola media obbligatoria, ordinata e diretta dallo Stato.

² I Comuni collaborano ai sensi dell'art. 24 della presente legge.

³ La scuola media obbligatoria ha lo scopo:

- a) di creare un grado scolastico con fini e metodi di insegnamento conformi alle caratteristiche intellettuali, fisiche ed affettive del preadolescente;
- b) di assicurare all'allievo una valida formazione morale, culturale e civica di base e la possibilità di scelte e di orientamenti scolastici in conformità delle sue attitudini e dei suoi interessi.

Art. 2. La scuola media sostituirà in maniera graduale, secondo le decisioni del Consiglio di Stato:

- a) le scuole maggiori;
- b) i ginnasi;
- c) le scuole di avviamento artigianale, agricolo e commerciale;
- d) le scuole di economia domestica;
- e) i corsi preparatori alle scuole medie superiori e alle scuole professionali.

Art. 3. ¹ Nella scuola media statale l'insegnamento e il materiale scolastico sono gratuiti.

² I trasporti, organizzati secondo il regolamento, sono pure gratuiti.

Art. 4. ¹ La scuola media è destinata ai ragazzi degli undici ai quindici anni.

² Gli allievi possono rimanere nella scuola media fino a diciassette anni compiuti, rispettivamente diciotto per chi avesse cominciato la scuola a sette anni.

Art. 5. La scuola media comprende 4 classi di un anno ciascuna e si suddivide:

- a) in un ciclo di osservazione, per le prime due classi;
- b) in un ciclo di orientamento, per le due classi successive.

Art. 6. Il ciclo di osservazione si propone di scoprire e sviluppare, ad opera dei docenti e degli orientatori, le qualità di ogni allievo e di favorire l'orientamento scolastico.

Art. 7. ¹ Il ciclo d'orientamento si propone di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.

² Esso ha due sezioni, A e B, che perseguono essenzialmente gli stessi scopi. Nella sezione A il ritmo d'insegnamento è più rapido, gli argomenti sono trattati con maggiore estensione e profondità, le esigenze sono più elevate.

³ Il passaggio da una sezione all'altra è sempre possibile, secondo le modalità descritte nel regolamento di applicazione.

⁴ In ogni sezione l'allievo riceve l'aiuto necessario per una conveniente scelta scolastica e professionale.

Art. 8. I programmi e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente:

- a) a conferire all'allievo un insieme di conoscenze che gli permettano di affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva;
- b) a educare l'allievo a partecipare con spirito d'iniziativa e responsabilità all'evoluzione della società;

Età degli allievi.

Insegnamento
1. Durata

2. Cicli

a) d'osservazione

b) d'orientamento

3. Programmi e metodi d'insegnamento.

Scopo.

Nuovo ordinamento scolastico.

Gratuità dell'insegnamento.

- c) a far conoscere i valori della nostra tradizione culturale e a favorire la comprensione e il rispetto delle altre culture;
- d) a stimolare nell'allievo l'interesse per la cultura e il lavoro, l'impegno intellettuale e lo spirito critico;
- e) a sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali;
- f) a favorire lo sviluppo dell'autonomia morale di ogni allievo.

Art. 9. La sperimentazione di programmi e metodi è incoraggiata per permettere alla scuola di aggiornarsi e di rinnovarsi continuamente. Essa deve essere impostata con criteri scientifici, coordinata e vigilata dalle Autorità competenti.

Art. 10. Il Consiglio di Stato può disporre la sperimentazione di forme organizzative diverse da quelle previste nella presente legge; in particolare l'introduzione, nel ciclo d'orientamento, di corsi a livelli differenziati in alcune materie in sostituzione delle sezioni A e B.

Art. 11. Il Consiglio di Stato, sentito il parere dei docenti, può adottare, specialmente nel ciclo di osservazione, misure atte ad aiutare gli allievi che manifestano difficoltà di adattamento e di apprendimento.

Art. 12. Ogni allievo licenziato dalla scuola elementare passa al ciclo di osservazione della scuola media.

Art. 13. Gli allievi residenti in un comprensorio di scuola media sono obbligati a frequentarla quando siano licenziati dalla scuola elementare.

Art. 14. Nella scuola media, al termine di ogni anno, gli allievi passano, di regola, all'anno successivo. La ripetizione di classi è ammessa, quando sussistono fondati motivi per ritenere la misura pedagogicamente valida. Essa è decisa dal Consiglio di classe, presieduto dal direttore della scuola, previo colloquio con la famiglia e l'allievo.

² Gli allievi che incontrano difficoltà scolastiche fruiscono degli interventi compensativi previsti dall'art. 11.

Art. 15. L'allievo promosso dal ciclo di osservazione può iscriversi alla sezione A o alla sezione B del ciclo d'orientamento.

³ La scelta è lasciata all'allievo e ai genitori, sentito il parere del Consiglio di classe e degli orientatori.

Art. 16. Alla fine di ogni ciclo sono organizzate prove orientative cantonali.

Art. 17. L'allievo promosso dalla IV classe ottiene la licenza della scuola media. In essa sono precisati la sezione e i corsi frequentati e il profitto conseguito.

² La promozione dalla IV classe della sezione A permette l'iscrizione a tutte le scuole e a tutti i corsi successivi, riservate le prescrizioni particolari relative alle scuole professionali. Per iscriversi al liceo letterario è richiesta la promozione dal corso con il latino.

³ La promozione dalla IV classe della sezione B consente l'iscrizione alle scuole e ai corsi professionali, riservate le prescrizioni relative alle singole scuole, e alle scuole medie superiori previo esame di ammissione. ⁴ Nel caso della sperimentazione di altre forme organizzative nel ciclo d'orientamento come previsto dall'art. 10 della presente legge, il Consiglio di Stato preciserà sul relativo decreto le norme per l'ammissione alle scuole medie superiori.

⁵ La licenza della scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti previo esame, le cui condizioni sono definite dal regolamento di applicazione.

Art. 18. Il Consiglio di Stato fissa i comprensori della scuola media e ne stabilisce le sedi.

² Un comprensorio deve avere un minimo di 400 allievi. Deroghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio.

³ Per evitare quotidiani e gravosi spostamenti, il Consiglio di Stato può sussidiare le spese di vitto e alloggio.

Art. 19. Il Consiglio di Stato fissa le direttive per la costruzione delle sedi scolastiche.

² Ogni sede deve comprendere:

- a) i servizi amministrativi e parascolastici;
- b) le aule di classe e le aule per l'insegnamento delle materie scientifiche e per gli insegnamenti speciali;
- c) i locali per le attività tecnico-manuali e artistiche e per l'economia domestica;
- d) le attrezzature sportive interne e esterne;
- e) la biblioteca e spazi a usi multipli;
- f) la mensa e i locali di soggiorno se la sede è frequentata da allievi che non possono rientrare in famiglia a mezzogiorno.

Art. 20. Ogni sede di scuola media costituisce una comunità educativa di vita e di lavoro.

² Il regolamento stabilisce:

- a) il grado di autonomia e i settori di competenza di ogni sede;
- b) la struttura, le competenze e il modo di elezione degli organi di direzione;
- c) i compiti e le competenze del docente di classe e del Consiglio di classe;
- d) le forme di partecipazione dei docenti alle decisioni concernenti il funzionamento della comunità scolastica;
- e) i modi con i quali la scuola associa gli allievi e i genitori alla vita della comunità;
- f) gli organi di vigilanza e le loro competenze.

Art. 21. Le classi della scuola media, salvo casi di forza maggiore, non devono avere più di 25 allievi.

Art. 22. La nomina per l'insegnamento nella scuola media è subordinata al possesso di un certificato di abilitazione rilasciato dal Consiglio di Stato.

² Al conseguimento di tale abilitazione si è ammessi:

- a) al termine di corsi di abilitazione organizzati dal Cantone per candidati in possesso di un titolo universitario conseguito dopo almeno cinque semestri di studi;

- b) al termine di un ciclo di studi triennali, organizzato nel Cantone, nell'ambito delle strutture scolastiche pubbliche, a livello post-liceale, con la possibilità di periodi di studio in istituti specializzati fuori del Cantone.

Art. 23. L'orario settimanale per i docenti della scuola media è stabilito dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954.

² Tutti i docenti sono tenuti a partecipare alle attività previste dal regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della comunità scolastica.

³ I docenti sono tenuti a frequentare, anche fuori dell'anno scolastico, i corsi di aggiornamento e di perfezionamento stabiliti dal Dipartimento sia sulle materie di insegnamento sia di carattere pedagogico-didattico.

Art. 24. I Comuni di un comprensorio istituiscono una Commissione scolastica che collabora con la direzione per:

- a) il controllo della frequenza degli allievi in età d'obbligo scolastico;
- b) la determinazione dell'orario giornaliero;
- c) l'organizzazione e la sorveglianza del trasporto degli allievi;
- d) la sorveglianza della manutenzione degli stabili e dell'arredamento;
- e) la determinazione delle modalità di uso delle attrezzature scolastiche da parte della popolazione.

² Nelle scuole medie frequentate da allievi di un solo Comune questa funzione è assunta dal Municipio o da una Commissione da esso designata.

Art. 25. L'acquisizione delle aree destinate alla costruzione delle sedi della scuola media è considerata di pubblica utilità, secondo la vigente legge cantonale di espropriazione.

Art. 26. Il Consiglio di Stato istituisce una centrale per il materiale scolastico.

Art. 27. Il Consiglio di Stato stabilisce un piano per l'attuazione graduale della scuola media, che dovrà essere realizzato entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28. Le scuole medie private sottostanno alle norme che la legge della scuola del 1958 stabilisce per il periodo dell'obbligo scolastico (art. da 207 a 213), riservate quelle in contrasto con la presente.

² Le scuole medie private devono avere almeno un ciclo completo di studio.

³ Considerati i disposti dell'art. 211 della legge della scuola del 1958, i certificati degli istituti privati sono rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato.

Art. 29. Sono abrogate con l'attuazione della presente legge, le disposizioni della legge della scuola contrarie e incompatibili con essa, in particolare gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 126, 127, 128, 135, 170, 185.

Art. 30. Il Consiglio di Stato provvede a promulgare i programmi, i decreti e i regolamenti di applicazione della presente legge. Il corpo insegnante partecipa alla loro elaborazione per il tramite del Dipartimento competente.

Art. 31. Per la cessione o l'assunzione di aule o di edifici scolastici da parte del Cantone, il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare convenzioni particolari con i Comuni e i Consorzi interessati.

Art. 32. La licenza di scuola media abilita a frequentare i corsi corrispondenti al decimo anno dell'ordinamento scolastico previsto dalla legge della scuola.

² La ristrutturazione delle scuole medie superiori e delle scuole professionali, resa necessaria dall'istituzione della scuola media, sarà definita da un'apposita legge.

Art. 33. I docenti delle scuole maggiori, delle scuole di avviamento e di economia domestica e dei ginnasi, in carica prima della completa attuazione della presente legge, sono abilitati e assunti, secondo la necessità e dopo la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, quali docenti della scuola media.

² Le funzioni di ispettore delle scuole medie obbligatorie, di direttore o di esperto dei ginnasi sono mantenute fino all'estinzione totale delle rispettive scuole.

Art. 34. In applicazione dell'art. 22, cpv. 2, lett. b), sarà attuato l'istituto cantonale per la formazione dei docenti mediante una legge speciale, che il Consiglio di Stato proporrà al Gran Consiglio entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35. Con l'attuazione della scuola media, il materiale scolastico sarà consegnato gratuitamente anche agli allievi che frequentano corsi scolastici paralleli.

Art. 36. Decreti e termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Boll'ozona, 21 ottobre 1974.

Per il Gran Consiglio,
Il Presidente: P. G. Merinal. Il Segretario: P. Bonzaigo.

4. Sperimentazione
a) programmi e metodi
b) organizzazione

5. Misure speciali.

Passaggio dalla scuola elementare alla scuola media.
Obbligatorietà.

Passaggio.
a) in generale

b) da un ciclo all'altro

c) prove orientative
Licenza.

Comprensori e sedi.

Edilizia scolastica.

Comunità scolastica.

Composizione delle classi.
Docenti
a) requisiti

b) oneri

Commissione scolastica.

Pubblica utilità.

Centrale del materiale.

Attuazione della scuola media.

Insegnamento privato.

Disposizioni abrogate.

Decreti e regolamenti.

Norme transitorie
a) convenzioni con i Comuni e i Consorzi

b) scuole medie superiori e scuole professionali

c) docenti

d) Istituto per la formazione dei docenti

e) materiale scolastico

Pubblicazione ed entrata in vigore.

IL CONSIGLIO DI STATO ordina la pubblicazione della presente legge nel Foglio ufficiale (ris. 22 ottobre 1974 n. 7717).

Data della pubblicazione nel F.u.: 5 novembre 1974.
Scadenza del termine di referendum: 5 dicembre 1974.

— *all'assistenza*

6.3 Ogni allievo ha diritto a un'assistenza individuale. Tale assistenza è anzitutto compito di ogni insegnante e presuppone la conoscenza dell'allievo. Integrano l'opera del docente i servizi sanitari, medico-psicologico e d'orientamento scolastico-professionale.

— *di ricorso*

6.4 Contro le decisioni del consiglio di classe concernenti la promozione, la famiglia dell'allievo può ricorrere alla direzione cantonale della scuola media che esamina gli atti e decide.

Comportamento e disciplina

6.5 Nella scuola devono essere sviluppati il senso di responsabilità, lo spirito di collaborazione, di aiuto reciproco e di solidarietà.

La disciplina è intesa come condizione necessaria per il sereno e proficuo svolgimento della vita e dell'attività scolastica. Essa consiste nel rispetto di persone e cose, nell'impegno, nell'ordine, nella puntualità.

Mananze disciplinari e sanzioni

6.6 Le mancanze disciplinari devono formare l'oggetto di un colloquio chiarificatore e educativo tra allievo e insegnante; in casi di una certa gravità devono essere associati i genitori.

È vietata ogni punizione lesiva della dignità dell'allievo.

Rispetto dell'edificio e delle attrezzature

6.7 L'allievo è tenuto a rispettare l'edificio scolastico e a utilizzare correttamente il mobilio e il materiale che la scuola mette a sua disposizione. I danni possono essere fatti risarcire dai colpevoli.

7. Famiglia

La famiglia e la scuola

7.1 La famiglia dell'allievo è una componente insostituibile nell'azione educativa a cui tende la scuola media; è la prima tutrice della personalità e della libertà dell'allievo in quanto minorenne.

Diritti della famiglia

7.2 La famiglia ha il diritto di essere informata e di essere ascoltata su problemi scolastici che toccano i propri figli in quanto allievi della SMU; al rispetto delle proprie convinzioni e dei propri principi educativi da parte della scuola stessa; di ricorrere agli organi competenti quando le proprie osservazioni non sono state tenute in considerazione dalla direzione della scuola.

Doveri della famiglia

7.3 La famiglia ha l'obbligo di vegliare a che la frequenza dell'allievo sia regolare e di favorire l'applicazione allo studio dell'allievo. Essa deve informare la scuola su quanto può facilitare la comprensione della personalità dell'allievo e deve collaborare con l'azione educativa della scuola. La famiglia deve rispettare le idee e le convinzioni diverse dalle proprie che la scuola espone nel quadro di una formazione pluralistica e democratica.

Autorità di vigilanza

7.4 Le inadempienze da parte delle famiglie nei doveri verso la scuola, che non possono essere risolte dalla scuola stessa, devono essere segnalate alle autorità di vigilanza attraverso la delegazione scolastica intercomunale.

Azione della famiglia nella comunità scolastica

7.5 La famiglia agisce nella comunità scolastica attraverso i propri rappresentanti legali, i genitori o i tutori dell'allievo; essi devono essere inseriti nella vita scolastica del centro SMU direttamente e attraverso enti elettivi.

7.6 Come previsto dal § 3.10 all'inizio dell'anno scolastico la scuola organizza:

a) incontri

7.6.1 un incontro fra corpo insegnante e genitori degli allievi. Tali incontri possono essere ripetuti durante l'anno e possono direttamente articolarsi in gruppi (ad esempio cfr. 7.6.4).

b) assemblea

7.6.2 Se in questi incontri i genitori lo chiedono la direzione convoca l'assemblea dei genitori. L'assemblea dei genitori in tal caso è l'organo rappresentativo delle famiglie nei confronti dell'istituto scolastico. L'assemblea propone alla scuola le forme della propria attività secondo le particolari esigenze, eventualmente una rappresentanza ristretta (consiglio dei genitori).

c) consiglio dei genitori

7.6.3 Ove venga eletto il consiglio dei genitori tale organo ha funzione consultiva per la direzione su problemi d'ordine generale. Nessun problema individuale può essere delegato al consiglio dei genitori senza il previo accordo della famiglia interessata.

d) gruppi di classe

7.6.4 I genitori degli allievi di una stessa classe o di più sezioni dello stesso anno possono costituirsi in un gruppo per discutere problemi comuni agli allievi. La direzione della scuola organizza tale attività e cura l'incontro e la collaborazione con i consigli di classe corrispondenti.

8. Materiale e attrezzature scolastiche

Materiale individuale gratuito

8.1 Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico scelto nell'elenco ufficiale.

Attrezzature didattiche

8.2 Per le attrezzature didattiche, i mezzi audiovisivi e il materiale delle varie aule la direzione cantonale emana gli elenchi appositi.

Inventario

8.3 Per il materiale delle aule e per le attrezzature didattiche la direzione di sede tiene aggiornato l'inventario.

8.4 Presso ogni sede esiste un deposito del materiale alle dipendenze di un responsabile il quale cura l'ordinazione e la distribuzione del materiale stesso.

Convenzioni con i fornitori

8.5

a) Il Dipartimento stipula con i fornitori convenzioni sui prezzi del materiale e dei libri di testo.

b) Entro la fine di giugno la direzione di sede trasmette alla direzione cantonale l'elenco del materiale occorrente.

c) Il Dipartimento designa i fornitori presso i quali la sede deve servirsi.

8.6 La direzione ha la facoltà di acquistare materiale non previsto dall'economato cantonale per un importo proporzionale al numero degli allievi e fissato annualmente dal Consiglio di Stato.

9. Servizi scolastici

Trasporto

9.1 Hanno il diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori dal raggio stabilito per ogni sede scolastica; sono ammesse eccezioni. Nel limite del possibile questi allievi devono far capo ai mezzi di trasporto pubblici esistenti. Agli allievi vien rilasciata una tessera personale che indica il tragitto. Il Dipartimento della pubblica educazione stipula le necessarie convenzioni con le imprese di trasporto.

9.2 Nel caso in cui non fosse possibile far capo ai mezzi pubblici esistenti, il DPE istituisce un trasporto speciale.

La direzione della sede segnala al DPE le tratte e il numero degli allievi. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati.

9.3 Entro il mese di giugno il DPE emette il concorso per l'appalto dei trasporti scolastici e, a delibera avvenuta, informa le direzioni interessate dei risultati.

9.4 Il controllo dei trasporti compete alla direzione della sede in collaborazione con la commissione scolastica intercomunale. In casi particolari può essere chiesto l'intervento diretto del DPE.

9.5 Entro il 10 di ogni bimestre la direzione della sede trasmette al DPE, per il pagamento, le fatture vistate.

Refezione

9.6 Ogni sede garantisce la refezione agli allievi che non possono rientrare a casa. La mensa è istituita quando si preveda che vi siano almeno 30 allievi nella necessità di usufruirne, senza possibilità di frequentare altre mense.

Quando tale numero non viene raggiunto, la direzione con la Commissione scolastica, studia la soluzione più adatta (ristoranti, pensioni, coordinazione con altre mense, economia domestica ecc.).

9.7 Nelle mense scolastiche il vitto è a carico delle famiglie; le spese per personale, attrezzature ecc. sono a carico dello Stato. Il prezzo del pasto dev'essere uniforme per tutte le sedi.

Nel caso di refezione fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di quelli che frequentano le mense; l'eccedenza è a carico dello Stato. I docenti sorveglianti hanno diritto al pasto gratuito.

9.8 L'amministrazione della mensa è di competenza della direzione della sede la quale:

a) controlla che la lista delle vivande sia conforme ai principi di una sana alimentazione;

b) alla fine dell'anno dà scarico al DPE con copia alla delegazione scolastica.

9.9 La nomina del personale di cucina è di competenza del Consiglio di Stato su proposta della direzione e della delegazione scolastica.

Attività del tempo libero

9.10 La pausa del mezzogiorno dev'essere considerata un momento educativo. In particolare la direzione e i docenti devono stimolare e facilitare le iniziative degli allievi.

Ai docenti dev'essere riconosciuta tale attività come onere d'insegnamento.

9.11 La direzione di sede organizza attività culturali, ricreative e sportive al di fuori dell'orario scolastico, compatibilmente con le necessità e le possibilità dell'Istituto.

10. Utilizzazione delle attrezzature da parte della popolazione

Locali e attrezzature sportive

10.1 Palestre e piscine sono messe a disposizione di società o di gruppi organizzati che ne facciano richiesta, di regola solo per attività sportive. Possono essere usate da questi enti solo fuori dell'orario scolastico normale e durante le vacanze.

10.2 Ogni società, o gruppo, a cui interessa l'uso di palestre o piscine deve inoltrare domanda scritta alla direzione della sede, la quale stabilisce, in collaborazione con la Commissione scolastica, l'orario settimanale d'occupazione di tali attrezzature.

10.3 Le società sono responsabili della corretta utilizzazione delle attrezzature e del materiale e rispondono degli eventuali danni. Esse depositano presso la direzione di sede la garanzia di fr. 100.— e si impegnano a far riparare o a sostituire, a proprie spese, il materiale danneggiato. La garanzia depositata viene resa quando la società rinuncia all'uso delle attrezzature.

10.4 La pulizia e la vigilanza dei locali utilizzati è effettuata dal personale della sede. Le società se ne assumono le spese per la loro parte.

10.5 Ogni partecipante è tenuto a seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso degli impianti.

10.6 Ogni società sottoscrive:

- a) una dichiarazione di accettazione degli obblighi sopra enunciati;
- b) il regolamento interno concernente l'uso delle installazioni.

Biblioteca

10.7 La biblioteca è aperta alla popolazione anche durante le ore di scuola nella misura in cui ciò non intralci l'attività scolastica.

10.8 Ogni sede ne stabilisce l'orario. A seconda delle esigenze locali l'ora di chiusura può essere ritardata fino alle ore 22.00.

10.9 Ogni utente è tenuto a rispettare il regolamento interno della biblioteca.

Aula magna

10.10 L'aula magna, compatibilmente con le necessità della sede, è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per riunioni e manifestazioni culturali (conferenze, dibattiti, concerti, spettacoli cinematografici ecc.).

10.11 Viene percepita una tassa, stabilita dalla direzione cantonale, per contribuire alle spese d'esercizio.

10.12 Eventuali danni arrecati al mobilio o all'edificio sono a carico di chi ha richiesto l'aula magna.

Mensa

10.13 La mensa è concessa nella misura in cui non viene ostacolata la normale attività. Tutte le spese derivanti sono a carico dei richiedenti.

Aule e laboratori

10.14 Le aule e i laboratori sono messi a disposizione per i corsi per adulti e per altri corsi autorizzati dalla direzione della sede.

11. Insegnamento privato

Adeguamento

11.1 Le scuole private del settore medio sono tenute ad adeguarsi alla legge sulla

SM, ai regolamenti d'applicazione, nonché ai programmi delle SM dello Stato.

Direzione

11.2 Lo Stato esercita la propria vigilanza sulle scuole medie private per mezzo della direzione cantonale della SM e degli esperti.

11.3 Il direttore della scuola media privata svolge le stesse funzioni dei direttori delle scuole pubbliche.

Esperti

11.4 Gli esperti incaricati dallo Stato di sorvegliare l'insegnamento delle singole materie svolgono la loro funzione anche nelle scuole medie private. A questo scopo hanno diritto a visitare le classi e il compito di riferire i loro rilievi sia alla direzione della scuola privata sia alla direzione cantonale.

Docenti

11.4 I docenti delle scuole private devono avere gli stessi requisiti richiesti ai docenti delle scuole medie pubbliche. Il loro rapporto di lavoro con l'ente organizzatore della scuola è considerato di diritto privato.

11.6 I docenti delle scuole medie private usufruiscono dei servizi che lo Stato predispone: informazioni, corsi, pubblicazioni, riunioni cantonali o regionali, consulenza degli esperti, prove comuni ecc.

Comunicazioni ai municipi

11.7 I genitori che intendono iscrivere un allievo a una scuola privata sono obbligati a comunicarlo per iscritto entro il 1. luglio al Municipio del comune di residenza.

Proposte per l'organizzazione regionale e cantonale della scuola media

Premessa

Pubblichiamo qui di seguito, come parte integrante del materiale sottoposto a consultazione, una serie di articoli concernenti l'organizzazione regionale e cantonale della scuola media redatti dall'Ufficio studi e ricerche.

Essi si pongono in alternativa agli articoli da 1.4 a 1.8 del progetto di regolamento e implicano probabilmente la revisione parziale degli articoli sugli Organismi della comunità scolastica (capitolo 3). Non sono stati sottoposti all'esame della Commissione consultiva per l'attuazione della scuola media perché ciò avrebbe comportato un riesame generale del regolamento, che ci è sembrato invece opportuno rinviare al momento in cui saranno pervenute le risposte alla presente consultazione.

Il testo dell'Ufficio studi e ricerche costituisce una pista relativamente nuova su cui gli interessati sono invitati a riflettere e a elaborare proposte. Esso non va tanto giudicato sulla lettera (si tratta infatti di una prima stesura di proposte di questo genere) quanto su un certo disegno generale proposto per la gestione della scuola media. Un disegno che comporta tre livelli di gestione:

A) il livello della sede, che è già illustrato nel progetto di regolamento; agli organismi previsti in questo progetto occorrerà probabilmente aggiungere un organismo di direzione della sede nel quale siano rappresentati la direzione, i docenti, i genitori, le autorità comunali e gli allievi;

b) il livello regionale, con una serie di organismi in grado di rispondere con sufficiente autonomia ai problemi propri della regione;

c) il livello cantonale, anch'esso con i propri organismi incaricati di gestire la scuola nei suoi aspetti più generali, riservate le competenze amministrative e politiche del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

Le motivazioni che fanno da sfondo a queste proposte — che, ripetiamolo, costituiscono un primo tentativo di concretare esigenze e aspirazioni spesso formulate in termini generali — possono essere ricondotte a tre filoni complementari:

a) la partecipazione alla gestione della scuola di tutte le sue componenti;

b) il decentramento della gestione della scuola;

c) la costituzione di strutture di dialogo e di decisione che consentano di accentuare il carattere democratico della stessa gestione.

Il discorso va naturalmente oltre il problema specifico del regolamento di applicazione della legge della scuola media e si ricollega con quello dello «statuto giuridico del docente» e dell'«innovazione nella scuola».

Proposte

Livello regionale

1. Il Cantone è suddiviso in 5 regioni aventi ognuna un insieme di sedi di scuola media:
 - a) la regione del Mendrisiotto comprende tutto il Distretto di Mendrisio, più i comuni di Arogno, Rovio, Melano, Maroggia e Bissonne;
 - b) la regione del Luganese comprende i comuni del Distretto di Lugano, ad eccezione di quelli citati alla lettera precedente, più quelli di Isonne e Medeglia;
 - c) la regione del Bellinzonese comprende il Distretto di Bellinzona (ad eccezione di Isonne e Medeglia), più i comuni di Claro, Cresciano, Contone, Magadino e del Gambarogno;
 - d) la regione del Locarnese comprende i Distretti di Locarno e di Vallemaggia, ad eccezione del Gambarogno;
 - e) la regione delle Tre Valli comprende i Distretti di Riviera, Blenio e Leventina, ad eccezione di Claro e di Cresciano. (*)

* 1) la delimitazione esatta dei confini può subire leggere variazioni;
2) è possibile che la regione del Luganese debba essere suddivisa in 2 per l'alto numero di sedi, di allievi e di docenti.

Piano indicativo delle sedi di scuola media



2. Scopo della creazione delle regioni è di favorire la partecipazione di tutte le componenti della scuola e degli enti locali alla sua gestione e di facilitare la collaborazione educativa e didattica.

3. Organismi di ogni regione

3.1 L'assemblea dei docenti

Si riunisce: *in forma ordinaria* una volta all'anno per discutere la relazione del Consiglio regionale e per proporre innovazioni e modifiche attinenti alla regione; *in forma straordinaria* ogni qual volta sia richiesta una discussione o una presa di decisione sui problemi della scuola a livello regionale o cantonale.

Di regola l'assemblea regionale è convocata dal Consiglio regionale. I docenti possono chiederne la convocazione tramite il collegio docenti della sede e a condizione che la richiesta provenga da almeno la metà delle sedi della regione. E' presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.

3.2 Gruppi regionali per materia d'insegnamento

In ogni regione sono formati i gruppi di docenti per ogni materia di insegnamento. Tutti i docenti sono tenuti a partecipare alle attività del gruppo o dei gruppi dei quali fanno parte.

Le funzioni dei gruppi regionali per materia consistono:

- nel favorire lo scambio continuo di documentazione e di esperienze pedagogico-didattiche;
- nel discutere e elaborare proposte di miglioramenti e di innovazioni nei programmi, nei metodi e nel materiale didattico;
- nel discutere e pronunciarsi sui problemi cantonali dell'insegnamento;
- nella gestione dell'aggiornamento dei docenti a livello regionale;
- nello studio e nell'applicazione di forme di cooperazione didattica tra i docenti.

Il gruppo regionale si riunisce obbligatoriamente alla fine di ogni anno scolastico per un bilancio del lavoro svolto e per discutere di quello futuro. Il gruppo decide sulle riunioni da tenere durante l'anno e può darsi un regolamento interno.

Ogni gruppo regionale è presieduto da un capo-gruppo con onere di insegnamento nella scuola media ridotto a metà, incaricato dal Consiglio di Stato su proposta dei gruppi regionali. L'incarico ha una durata di 2 anni ed è rinnovabile. Per essere incaricati come capo-gruppo occorre avere almeno 3 anni di esperienza didattica.

Il capo-gruppo regionale ha le seguenti funzioni:

- dirigere e presiedere i lavori del gruppo regionale;
- favorire la produzione di materiale didattico e lo scambio delle esperienze;
- arricchire la documentazione presente nella biblioteca di ogni sede e, se del caso, allestire un centro di documentazione più completo in una sede della regione, a disposizione di tutti i docenti;
- curare l'inserimento dei nuovi docenti e, in generale, assistere e consigliare tutti i docenti;
- assistere all'insegnamento dei docenti incaricati e formulare preavvisi per la nomina;

f) collaborare nell'aggiornamento dei docenti, sia per iniziative cantonali, sia per iniziative regionali;

g) collaborare con le direzioni delle sedi per tutti i problemi attinenti all'insegnamento della loro materia.

I capi gruppo di ogni regione formano un collegio nel quale vengono discussi i problemi comuni e vengono elaborate le iniziative concernenti diverse materie d'insegnamento.

3.3 Il Consiglio regionale

E' composto:

a) da 4 rappresentanti di ogni sede della regione, e cioè da:

- il direttore;
- un rappresentante dei docenti;
- un rappresentante dei genitori;
- un rappresentante delle autorità comunali;

b) dai rappresentanti delle associazioni sindacali e dei datori di lavoro (da definire), domiciliati nella regione.

La presidenza spetta a turni biennali ai direttori di sede.

Funzioni:

Il Consiglio regionale rappresenta le scuole della regione presso le autorità cantonali e si occupa di tutti i problemi di carattere regionale della scuola, ad esclusione di quelli concernenti i contenuti e i metodi d'insegnamento.

In particolare esso:

- collabora con le autorità cantonali per tutti i problemi di carattere logistico: scelta di terreni, progettazione, attrezzature e arredamento, affitti, ecc.;
- pianifica su piano regionale l'utilizzazione delle sedi per i bisogni di tutta la popolazione;
- determina annualmente il fabbisogno di nuovi docenti per la regione;
- facilita i contatti della scuola con il mondo del lavoro e le istituzioni regionali;
- collabora nelle iniziative concernenti l'informazione e l'orientamento scolastico-professionale e al collocamento a tirocinio degli allievi che terminano la scuola media.

Livello cantonale

4. Esperti delle singole materie

A dipendenza della complessità della materia e del numero dei docenti che la insegnano il Consiglio di Stato incarica da 1 a 3 esperti con onere parziale d'insegnamento nelle scuole post-obbligatorie. La durata della carica è di 4 anni ed è rinnovabile.

Gli esperti in generale studiano tutti i problemi inerenti all'insegnamento della loro materia e promuovono tutte le iniziative atte a rendere più efficace e aggiornato l'insegnamento.

In particolare essi:

- coordinano l'insegnamento a livello cantonale tramite incontri regolari con i gruppi regionali e i capi gruppo;
- promuovono il rinnovamento continuo dell'insegnamento tramite la diffusione

di documentazione, l'organizzazione di esperienze e l'elaborazione di nuovi programmi e metodologie;

- promuovono le iniziative di aggiornamento del corpo insegnante;
- assistono i docenti nel loro lavoro didattico tramite visite nelle classi, concordate con il capo-gruppo regionale, e incontri a livello di sede e di regione;
- collaborano con gli uffici del DPE per quanto attiene all'organizzazione delle aule e alla dotazione di attrezzature e di materiale didattico.

Gli esperti riuniscono regolarmente i capi-gruppo regionali.

Gli esperti di tutte le materie formano il *collegio degli esperti*, al quale sono affidati tutti i compiti che concernono il coordinamento dei diversi insegnamenti. Il presidente è scelto dagli stessi esperti, per turni biennali.

5. Consiglio cantonale della scuola media

E' composto da:

- i presidenti dei Consigli regionali;
- un rappresentante di ogni assemblea regionale dei docenti, designato dall'assemblea stessa;
- un rappresentante per ogni associazione magistrale;
- un rappresentante per ogni associazione sindacale e dei datori di lavoro;
- un rappresentante della RTSI e uno della stampa;
- un rappresentante per ogni associazione di genitori;
- un rappresentante del Collegio degli esperti;
- due rappresentanti del DPE, tra i quali il capo dell'Ufficio insegnamento medio.

Il Consiglio cantonale esamina e preavvisa al DPE tutte le iniziative di interesse cantonale concernenti i fini e gli obiettivi della scuola, le sue strutture, i suoi modi di gestione e i problemi organizzativi dell'insegnamento.

In particolare esso esamina e preavvisa:

- il preventivo annuale di spese per la scuola media e il rapporto annuale sulla situazione della scuola media da inserire nel rendiconto del Consiglio di Stato;
- le proposte di modifiche della legge e dei regolamenti;
- le proposte di sperimentazioni e di innovazioni concernenti le strutture, la gestione e l'organizzazione della scuola media.

Il Consiglio cantonale si riunisce almeno due volte all'anno.

6. Ufficio dell'insegnamento medio

L'UIM assicura la direzione cantonale della gestione della scuola media;

In particolare:

- promuove e coordina l'attività dei vari organismi sopra elencati, li rappresenta in seno al Dipartimento educazione e prende le misure necessarie affinché le decisioni prese diventino operanti;
- assicura il coordinamento e lo scambio reciproco tra la scuola media e gli altri ordini di scuola e la direzione e gli organismi del DPE;
- promuove iniziative e proposte di cambiamento nella scuola, in tutti i suoi rami d'attività.

Il corso di aggiornamento di italiano

(continuazione dalla seconda pagina)

globale l'insegnamento dell'italiano nella scuola media inferiore, oltre che di aggiornare dei docenti: aggiornamento e sperimentazione si sono fusi insieme, realizzando un tipo di lavoro molto interessante e proficuo, anche se non esente da problemi. Un tipo più tradizionale e semplice (o semplicistico) di *recyclage* dei docenti avrebbe infatti staccato più nettamente le due fasi, quella di (ri)formazione teorica e quella di innovazione didattica, stabilendo dei rapporti 'a senso unico' (o 'piramidali') tra esperti e docenti; tenendo conto anche di eventuali nuovi programmi (anch'essi preparati da 'esperti', in uno schema tradizionale), ne avremmo uno schema 'ingenuo' di questo genere:



Il quadro che invece si è andato delineando in questo corso è assai diverso: anzitutto sin dall'inizio, si è data la massima importanza alla 'retroazione' (*feed-back*), nel senso che anche la parte teorica del corso è stata imposta più su seminari, lavori di gruppo e discussioni che su lezioni di tipo tradizionale; ma soprattutto in questa seconda fase sono stati i docenti medesimi a gestire il proprio aggiornamento: iniziando ad applicare in concreto gli spunti e le indicazioni ricavati dalla prima parte del corso, hanno tratto dalla loro esperienza individuale e collettiva nuove domande, bisogni, problemi, a cui via via si sono cercate risposte.

Così, se un primo stimolo veniva dall'aggiornamento all'innovazione didattica, un altro forse più importante veniva a sua vol-

ta da questa all'aggiornamento, in modo da attuare un *recyclage* non astratto e quasi imposto dall'esterno, ma focalizzato al massimo sui bisogni reali emergenti dall'esperienza.

Gli aspetti positivi di un lavoro di questo genere ci sembrano immediatamente evidenti: pur continuando a tenerli presenti, non ci torneremo più sopra.

Il difetto, o, forse meglio, la difficoltà maggiore che è nata da questa 'autogestione' del corso, è quella che possiamo chiamare tendenza centrifuga, o più banalmente anche dispersività: non nelle persone dei partecipanti, beninteso, ma nei temi e nei problemi su cui via via si incentravano le discussioni.

Emergeva insomma, a tratti, il pericolo di una eccessiva destrutturazione, soprattutto quando problemi o troppo particolari o anche troppo generali trascinavano l'intero gruppo a dibattiti vivaci sì ma non costruttivi, o comunque estranei ai contenuti e agli obiettivi che ci si era prefissi.

Questa tendenza è nata, a nostro avviso, da una doppia matrice: anzitutto, da quella generale difficoltà del lavoro di gruppo, che si riscontra a tutti i livelli, di allievi come di docenti — sia che il lavoro in gruppo sia cosa di per sé difficile, sia, più probabilmente, che manchi un po' a noi tutti l'abitudine, l'addestramento ad esso —; in secondo luogo, dal peso oggettivo di lavoro che gravava sui partecipanti al corso, i quali non hanno beneficiato di alcuna riduzione dell'orario di insegnamento.

Questo secondo elemento, di cui si dovrà tenere ben conto nel programmare corsi futuri, ha pesato non poco, ostacolando talvolta quella partecipazione a cui pure tutti i partecipanti aspiravano. Ne hanno risentito da un lato, ovviamente, quei lavori che maggiormente richiedevano impegno materiale, quali la stesura di relazioni, l'elaborazione di materiale didattico, le ricerche bibliografiche, ecc.; d'altro, e forse più importante, lato, la stessa organizzazione interna del lavoro, già per conto suo messa in pericolo dalla scarsità del tempo programmato come disponibile. E' chiaro infatti che riunioni pomeridiane quindicinali sono già potenzialmente insufficienti, almeno in relazione ad un programma così ambizioso quale abbiamo sopra delineato — occorrerebbero, per esempio, altre riunioni supplementari dei piccoli gruppi interni operanti su problemi particolari: ma erano oggettivamente impossibili da realizzarsi, dato il carico complessivo di lavoro dei partecipanti — e lo diventano poi senz'altro se l'attenzione dei singoli e del gruppo è attirata su problemi esterni al programma o almeno collaterali.

Un'altra difficoltà potenziale, che si era presentata all'inizio, è invece stata superata nel miglior modo possibile. Si tratta della tendenza dei partecipanti (o di parte di essi), tipica anch'essa di chi non è abituato al lavoro di gruppo, ad un atteggiamento di tipo solo 'ricettivo' e non attivo, di compartecipazione, di fronte al lavoro dei compagni: insomma, l'atteggiamento di chi ascolta volentieri la lezione dell'esperto e la relazione del collega, solo per trarne indicazioni immediate, pratiche, di lavoro: 'ricette' didattiche insomma, e non piuttosto (o: e non anche) da un lato per ricavare idee creative, concetti generali utili magari non immediatamente, ma 'a lunga scadenza', e

dall'altro per aiutare concretamente, con critiche, consigli, collaborazione, i colleghi nei loro problemi.

Questo atteggiamento, che consideriamo più dannoso di quanto possa apparire in superficie, è stato nel nostro caso abbastanza felicemente superato dalla struttura seminariale dei lavori — in particolare nei 'piccoli gruppi' — in cui ciascuno era poco alla volta coinvolto, integrato, in modo da trovare la sicurezza di sé e la motivazione necessaria ad una vera partecipazione attiva.

Il giudizio globale che, a nostro avviso, si può dare sull'intero corso dal punto di vista dell'organizzazione e dello svolgimento dei lavori è, malgrado le critiche or ora mosse, molto positivo, nel senso che difficilmente davvero sapremmo ritornare a schemi tradizionali.

È ancora da sottolineare l'omogeneità di partecipazione, da parte di tutti i docenti impegnati. La disparità di formazione e di esperienza dei singoli, dopo la prima parte intensiva e un poco 'appiattitrice' del corso, è venuta infatti in rilievo come vera complementarità, quando ciascuno ha utilizzato le sue conoscenze, la sua esperienza, i suoi gusti e tendenze personali, in modo finalizzato al lavoro comune.

Di questo lavoro comune quanto compare nelle monografie sotto varia forma (relazioni, schedature, ecc.) non è che una parte, quella che ha potuto essere congelata e riassunta sulla carta: di tutto il resto, le brevi relazioni non trascritte, le discussioni, i lavori di gruppo e individuali condotti al di fuori delle riunioni istituzionali, le esperienze didattiche, ecc., il lettore dovrà avere la bontà di farci credito.

Naturalmente un giudizio conclusivo sul corso non può che essere rimandato alla conclusione dei lavori (che, quest'anno, si sono avviati in modo assai soddisfacente), e, soprattutto, dovrà essere chiesto, più che a chi scrive, ai docenti che vi hanno partecipato; ma, come dicevamo, ci è sembrato non inutile un primo 'tirar le somme', e riferirne ai lettori.

Monica Berretta

REDAZIONE:

Sergio Caratti
redattore responsabile
Giovanni Borioli
Pia Caigari
Franco Lepori
Giuseppe Mondada
Felice Pelloni
Antonio Spadafora

SEGRETERIA:

Wanda Murialdo, Dipartimento della pubblica educazione, Sezione pedagogica, 6501 Bellinzona, tel. 092 24 14 04

AMMINISTRAZIONE:

Silvano Pezzoli, 6648 Minusio
tel. 093 33 46 41 — c.c.p. 65-3074

GRAFICO: Emilio Rissone

STAMPA:

Arti Grafiche A. Salvioni & co. SA
6500 Bellinzona

TASSE:

abbonamento annuale
fascicoli singoli

fr. 10. —
fr. 1. —